ORDINAMENTO DELLE CATEGORIE DI PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA NON APPARTENENTI AI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 38

Compenso mensile

Al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di lire 64.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed e' suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B - quadri 1, 2, 3, 4 e 5 - allegata alla presente legge, spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di lire 314.000, 214.000, 109.000, 89.000 e 74.000. Il compenso per i medici incaricati addetti agli Istituti compresi nella tabella B - quadri I e 2 e' ridotto rispettivamente a lire 139.000 e 114.000 qualora i medici stessi siano anche titolari di condotta medica. Il medico incaricato, il quale sia addetto a piu' istituti ubicati nella stessa sede, ciascuno dei quali sia compreso nella tabella B - quadri 1, 2, 3, 4 e 5 - allegata alla presente legge, ha diritto al compenso di maggiore importo. Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti alla direzione dei servizi sanitari negli istituti di cui alla tabella C spetta un compenso mensile lordo di lire 84.000. Per i medici incaricati che fruiscono dei compensi indicati al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di lire 64.000. Le tabelle B e C possono essere modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto che giustificano l'inclusione della sede nelle tabelle stesse, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Versione in vigore dal 8 novembre 1970, non più in vigore dal 29 giugno 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria
Estremi	Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Titolo	I — Personale sanitario incaricato

Capo	I — Medici incaricati
Sezione	6 — Trattamento economico e previdenziale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-categorie-di-personale-sanitario-addetto-agli/art-38-compenso-mensile/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it